

**REGOLAMENTO (CE) N. 913/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1999**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95<sup>(5)</sup>, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che il regolamento (CE) n. 798/1999<sup>(6)</sup>, della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Germania, Finlandia, Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Svezia e Gran Bretagna.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 798/1999 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 7.